

Circolare informativa del mese di Ottobre 2013

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI



Informative e news per la clientela di studio

BILANCIO

Spiegati gli effetti fiscali delle correzioni degli errori in bilancio

Il documento di prassi parte dal tema civilistico, individuando le fattispecie che rilevano in quanto considerate “*correzioni di errori contabili*”, che non devono essere confuse con i cambiamenti di stima o di principi contabili. Per correggere l'errore contabile l'estensore del bilancio deve imputare alla parte straordinaria del conto economico dell'esercizio in cui questo emerge una componente a rettifica della voce patrimoniale interessata. La componente in questione non assume in prima battuta rilievo ai fini fiscali, non essendovi i presupposti per la deduzione delle sopravvenienze passive o per la tassazione di quelle attive.

Nel caso in cui il contribuente abbia imputato un componente negativo in un periodo di imposta successivo rispetto a quello di competenza, dovrà effettuare una variazione in aumento nel periodo in cui emerge l'errore. Se, invece, l'omessa contabilizzazione riguarda un componente positivo, vi dovrà essere una variazione in diminuzione nella dichiarazione del periodo in cui si è intervenuti per correggere l'errore.

Non essendo possibile fare assumere rilevanza fiscale ai componenti negativi che emergono, l'Agenzia indica quali siano le modalità per recuperare la deduzione nel periodo d'imposta di competenza. Se l'annualità è ancora emendabile, deve essere presentata una apposita dichiarazione integrativa “*a favore*”. Se, invece, così non è più, va comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza alla componente di costo non dedotta, purché sia ancora esperibile da parte dell'Amministrazione Pazione accertativa. A tal fine, il contribuente deve “*ricostruire*” tutte le annualità interessate dall'errore fino all'ultima, riliquidando autonomamente le relative dichiarazioni. Per l'ultimo periodo va presentata all'Agenzia un'apposita dichiarazione integrativa nella quale devono confluire gli effetti delle riliquidazioni effettuate. Quando, invece, il componente non rilevato contabilmente in un anno passato è positivo, va sempre presentata la dichiarazione integrativa “*a sfavore*”.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.31, 24/09/2013)

SISTRI

Al via la semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il Ministero dell'Ambiente, con una circolare emanata a ridosso dell'avvio delle novità introdotte dal D.L. n.101/13, ha chiarito che sono previste due date iniziali per l'avvio dell'operatività del SISTRI. Si evidenzia che dal 1° ottobre 2013 il SISTRI entra in operatività per tutti i soggetti che, nell'ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi. In particolare:

- ➔ dal 1° ottobre 2013 i nuovi obblighi interessano gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale ovvero che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti;
- ➔ dal 3 marzo 2014 è previsto l'avvio del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e per le imprese che trasportano i rifiuti da loro stesse prodotti e iscritte all'Albo nazionale;
- ➔ dal 3 marzo 2014 è previsto l'avvio del SISTRI per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della regione Campania.

(Ministero dell'Ambiente, Circolare, 01/10/2013)

MORATORIA ABI**Adesione all'accordo con le imprese del 1° luglio 2013 di 281 banche**

L'80,6% degli sportelli sul territorio nazionale ha reso operativo l'accordo firmato dall'ABI con i rappresentanti delle piccole e medie imprese italiane lo scorso 1° luglio 2013. I contenuti del nuovo accordo ABI-PMI del 1° luglio 2013 sono stati oggetto di specifica Informativa sulla Circolare mensile di settembre 2013. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari (società di leasing) aderenti all'accordo è disponibile al link http://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf. Dal 1° ottobre 2013, pertanto, le banche hanno 30 giorni di tempo per rispondere alle istanze presentate dalle PMI.

(Associazione bancaria italiana, Comunicato stampa, 21/09/2013)

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 8 Ottobre 2013

Rag. Paolo Baratelli

